

Legge regionale 03 giugno 1978 , n. 49 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici.

Art. 8

Per le finalità previste dall' articolo 6 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l' esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7676 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per la realizzazione di nuove iniziative industriali nel territorio montano delle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l' esercizio 1978.

Per le finalità previste dall' articolo 7 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l' esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Artigianato - Categoria XI - il capitolo 7156 con la denominazione: << Contributo all' Ente per lo Sviluppo dell' Artigianato per la realizzazione di nuove iniziative artigianali nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 2 miliardi per l' esercizio 1978.